

Riservato all'Ufficio Proponente

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line

n. del 5375 del 06/05/2020



CITTÀ DI MESSINA

IL SINDACO

Spazio per la registrazione

Ordinanza n. 145

Del 06/05/2020

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 in attuazione delle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale: riapertura ville comunali.

- **Visto** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **Visto** il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **Considerato** che con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;
- **Visto** il DPCM dell'11 marzo 2020 con il quale sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;
- **Visto** il DPCM del 22 marzo 2020;
- **Visto** il DPCM 10 aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020, con il quale, considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state adottate disposte nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- **Visto** che con il DPCM 26 aprile 2020 è stata disposta la riapertura delle ville comunali, dei parchi e dei giardini pubblici con espresso divieto di assembramento e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- **Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.18 del 30 aprile 2020, come integrata con Ordinanza n. 20 dell'1 maggio 2020, con la quale sono state recepite le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020;

Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria

ORDINA

ART. 1-

1. L'accesso alle ville comunali, ai parchi ed ai giardini pubblici del Comune di Messina che con la presente Ordinanza vengono riaperti al pubblico, è subordinato al rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni generali, imposti dalle norme statali e regionali vigenti per limitare il rischio di contagio e tutelare la salute dei cittadini.

2. L'accesso è vietato:

- alle persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultate positive al virus, le quali non devono muoversi dalla propria abitazione;

- alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), le quali devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante;

3. L'accesso è fortemente sconsigliato:

- alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di

immunodepressione congenita o acquisita, alle quali si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, se non nei casi di stretta necessità;

4. In ogni caso, per accedere ville comunali, ai parchi ed ai giardini pubblici del Comune di Messina, tutti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

a) è vietata ogni forma di assembramento;

b) è comunque necessario rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

c) è obbligatorio indossare le mascherine, sempre negli spazi chiusi, e negli spazi aperti in tutte le circostanze in cui non è possibile rispettare la distanza interpersonale avendo cura di portarla con sé quando si esce di casa per poterla indossare quando necessario; non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

d) è fatto obbligo di osservare, anche quando si accede agli spazi aperti e vi si svolgono le attività consentite, le altre pertinenti misure generali di prevenzione igienico sanitaria vigenti, vale a dire:

-- lavarsi spesso e con cura le mani, anche utilizzando soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

-- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

-- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

-- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

-- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

ART. 2

1. A partire dall'8 maggio 2020 sono riaperte, nel rispetto delle condizioni generali come specificate all'art. 1, le seguenti ville comunali:

Villa Dante;

Villa Mazzini;

Villa Sabin;

Villetta Quasimodo (Royal);

Villetta Castronovo;

2. Le predette ville e villette saranno accessibili ai visitatori tutti i giorni, con il seguente orario: dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

3. L'accesso alle Ville è consentito da tutte le porte, con eccezione per Villa Dante i cui unici varchi di accesso sono quelli siti in via Lucania a nord, e di via San Cosimo a sud.

E' fatto obbligo ai visitatori di indossare la mascherina e i guanti protettivi.

4. I custodi vigileranno sull'osservanza delle misure sanitarie e sul rispetto delle norme di accesso ai luoghi pubblici, informando la cittadinanza sulla tempistica relativa alla permanenza all'interno delle Ville e sulle norme comportamentali.

ART. 3

1. L'accesso alle ville elencate all'art. 2, ed agli parchi e giardini pubblici che verranno successivamente aperti, è consentito per passeggiare, sostare brevemente all'aria aperta nonché per svolgere attività sportiva - individualmente, ovvero insieme all'accompagnatore

nel caso dei minori e delle altre persone non completamente autosufficienti accompagnati da adulti - purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

2.L'accesso non è consentito per organizzare eventi o attività ludiche o ricreative (manifestazioni, partite, giochi di gruppo), in quanto comportano assembramenti e determinano un alto rischio di contagio.

3. Al fine di evitare il rischio di assembramenti la permanenza all'interno delle ville, parchi e giardini pubblici non dovrà superare il tempo massimo di due ore.

I custodi si occuperanno di avviare verso l'uscita i visitatori che si trattengano oltre il tempo massimo stabilito.

ART. 4

1.All'interno delle ville, parchi e giardini pubblici, per esigenze di sicurezza sanitaria è fatto obbligo di rispettare la distanza interpersonale di un metro e indossare le mascherine protettive.

2.Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

3.E' fatto obbligo di indossare i guanti protettivi quando si entra in contatto con panchine ed altri arredi e superfici di contatto.

4.E' interdetto, in applicazione del DPCM 26 aprile 2020, l'accesso alle aree attrezzate per il gioco dei bambini, sia pubblici che privati.

5.Resta consentito nelle ville l'accesso con i cani condotti al guinzaglio, nel rispetto delle ordinarie regole di comportamento volte a garantire la sicurezza delle persone e la corretta raccolta degli escrementi.

6.I custodi delle Ville Comunali sono tenuti a dare informazioni sulle condizioni di affollamento dei singoli luoghi, raccomandare il necessario distanziamento e vigilare sul rispetto delle norme sanitarie di cui all'art. 1.

ART. 5

1.La Messina Servizi Bene Comune spa provvederà ad assicurare durante i giorni di apertura lo svuotamento continuo dei cestini.

2.A giorni alterni la Messina Servizi Bene Comune Spa eseguirà altresì gli interventi di sanificazione delle ville comunali, dei parchi e delle aree verdi.

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

AVVERTE

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020.

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, salvo che il fatto costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, oltre la sospensione dell'attività nel rispetto della vigente normativa di settore.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore l'8 maggio 2020 ed avrà durata fino al 17 maggio 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana

IL SINDACO

On.le Dott. Cateno De Luca

